



CITTÀ DI AVOLA

COC

2021_04_19_COC_ORDINANZE_01_REV-01

ORDINANZA N. 15 DEL 23/04/2021

IL SINDACO

Premesso quanto disposto all'art.12, c.7 della L.R. n.07/92 e ss.mm.ii., che prevede la sostituzione del Sindaco da parte del Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato sino al 31/01/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa del rischio sanitario connesso al diffondersi del virus Covid-19;

Visti i DPCM 03.12.2020 e 02.03.2021 afferenti al rischio sanitario connesso al diffondersi del virus Covid-19 e le conseguenti prescrizioni che confermano:

- l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi,
- il divieto di circolare dalle 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo
- giusta l'art. 1, co. 5 del DPCM 03.12.2020 che testualmente recita "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta giornata o in determinate fasce orare la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciale legittimamente aperti e alle abitazione private";

Considerato:

- che i dati ufficiali trasmessi dall'Asp competente sulla situazione epidemiologica in Città non sono confortanti, ma registrano un significativo incremento dei contagi negli ultimi giorni;
- che sul territorio cittadino sono individuabili aree e situazioni inidonee a scongiurare la concomitante presenza di un elevato numero di persone tale da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento;
- che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, hanno evidenziato la diffusa presenza di estesi fenomeni aggregativi idonei a creare situazioni di assembramento al di fuori del divieto di circolazione previsto dall'art. 1, co. 3, dal DPCM 03.12.2020 citato dalle ore 22:00 alle ore 05:00;

Ravvisata la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la



CITTÀ DI AVOLA

COC

-
- diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;
- Atteso che nonostante i controlli assidui delle Forze di Polizia per il contrasto dei comportamenti contrari alle norme imperative imposte dai vigenti DPCM e Ordinanze Regionali e locali, il numero dei contagi non accenna a discendere e pertanto è necessario intervenire su quelle situazioni che favoriscono gli assembramenti.
- Richiamato il regolamento di Polizia Urbana (Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità)...[]... perseguimento ... disposizioni generali o speciali, in materia di: a) sicurezza urbana e pubblica incolumità, intese come l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di pericolo (anche solo potenziale), danno, malattia, calamita, ... [] ... e Art. 4 – (Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro).....[]....);
- Ritenuta ai sensi dell'art. 50, c.5 del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M., competenza peraltro confermata dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione e sino a cessata necessità, dispone il divieto di stazionamento per le persone dal lunedì alla domenica dalle ore 05:00 alle ore 22:00 in tutto il territorio di questo Comune di Avola.

è fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e a tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M., nonché alle abitazioni private, e avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali.

AVVERTE

- Che ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 3.000,00.
- Che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
- Che la presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. Il presente provvedimento sarà trasmesso ad Ufficio Territoriale del governo, sarà pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e di esso sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione,



CITTÀ DI AVOLA

COC

alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Dalla residenza municipale, _____

IL VICE SINDACO
AVV. MASSIMO GRANDE